



Informativa ordinaria n. 2 / 2019

NOVITÀ D.L. 119/2018

“Decreto fiscale collegato”

Sommario

<i>Premessa</i>	2
NOVITA' IN MATERIA DI DEFINIZIONI FISCALI.....	2
<i>Definizione agevolata dei ruoli – “Rottamazione – ter”</i>	2
<i>Stralcio dei ruoli inferiori a 1.000 euro</i>	3
<i>Definizione delle liti pendenti</i>	3
<i>Dichiarazione integrativa speciale – abolizione</i>	3
<i>Sanatoria degli errori formali</i>	4
<i>Definizione dei processi verbali di constatazione</i>	4
NOVITA' IN MATERIA IVA E FATTURAZIONE ELETTRONICA.....	4
<i>Tardiva emissione delle fatture elettroniche – disapplicazione / riduzione delle sanzioni</i>	4
<i>Fatturazione elettronica - ampliamento dei soggetti esonerati</i>	4
<i>Modifica dei termini di emissione delle fatture</i>	5
<i>Registrazione degli acquisti e diritto alla detrazione dell'IVA</i>	5
<i>Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi</i>	5
ULTERIORI NOVITÀ.....	6
<i>Proroga bonus bebè</i>	6

Premessa

Con il D.L. n. 119 del 23/10/2018 è stato emanato il c.d. “Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”, successivamente convertito nella Legge n. 136 del 17/12/2018.

La presente informativa riporta un quadro di sintesi delle principali novità introdotte in sede di conversione, numerose rispetto al testo originario.

* * *

NOVITA' IN MATERIA DI DEFINIZIONI FISCALI

Definizione agevolata dei ruoli - “Rottamazione - ter”

Viene nuovamente confermata la definizione agevolata dei ruoli (c.d. “rottamazione - ter”), la quale, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, consente di fruire dello stralcio delle sanzioni tributarie/contributive e degli interessi di mora.

La relativa istanza di adesione (già presentabile) dovrà essere inoltrata entro il 30 aprile 2019.

Gli importi dovuti, comunicati dall’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2019, potranno essere versati:

- in massimo 18 rate: le prime due con scadenza 31.7.2019 e 30.11.2019 in misura pari al 10% del debito ciascuna, le successive, di pari importo, sono scadenzate per i giorni 28/02, 31/05, 31/07 e 30/11 dal 2020 al 2023;
- in unica soluzione: entro la data del 31 luglio 2019.

I contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-bis” e che hanno versato, entro la scadenza del 7 dicembre 2018, gli importi relativi alle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018, vengono ammessi direttamente alla “rottamazione-ter” senza necessità di inviare alcuna domanda di adesione, con la possibilità di versare il residuo in 10 rate di pari importo con scadenze fissate al 31/07 e al 30/11 di ogni anno dal 2019 al 2023.

Al contrario, non sarà possibile accedere alla nuova rottamazione nel caso in cui, entro la predetta scadenza del 7 dicembre 2018, tali versamenti non siano stati onorati.

Ulteriore novità riguarda la disciplina relativa al tardivo versamento delle rate; viene ammessa, infatti, la possibilità di effettuare i pagamenti entro i cinque giorni successivi alle relative scadenze, senza alcun effetto pregiudizievole in capo al debitore.

Da segnalare, inoltre, la possibilità per le persone fisiche versanti in situazione di comprovata difficoltà economica (con indicatore ISEE non superiore ad euro 20.000) di aderire al c.d. “saldo e stralcio” dei carichi

affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 1, co. 184-199, della Legge di bilancio 2019.¹

Stralcio dei ruoli inferiori a 1.000 euro

Con il D.L. in commento è stato previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati ad Agenzia delle entrate - riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2010, il cui carico complessivo residuo, alla data del 24/10/2018, non superi l'importo di 1.000 euro.

Non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del debitore avendo l'Agente della riscossione già provveduto alla cancellazione di tali importi, con effetti al 24 ottobre 2018.

Definizione delle liti pendenti

Il D.L. in commento prevede la possibilità di definire in via agevolata le liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria, mediante la presentazione del relativo modello e il pagamento delle somme dovute (o della prima rata) entro il 31/05/2019.

All'interno del processo la controparte deve essere rappresentata dall'Agenzia delle Entrate e devono altresì ricorrere le seguenti condizioni: (i) che al momento di presentazione della domanda non si sia già formato il giudicato, e (ii) che alla data del 24/10/2018 sia già stato notificato alla controparte il ricorso introduttivo.

I benefici per chi aderisce sono differenti in base allo stato del processo:

- causa pendente in primo grado e sentenza non ancora pronunciata - stralcio di sanzioni e interessi + sconto del 10% sull'imposta;
- contribuente soccombente, in primo e/o in secondo grado, alla data del 24/10/2018 - solo stralcio di sanzioni e interessi;
- contribuente vincitore in primo grado al 24/10/2018 - stralcio di sanzioni e interessi + sconto del 60% sull'imposta;
- contribuente vincitore in secondo grado al 24/10/2018 - stralcio di sanzioni e interessi + sconto dell'85% sull'imposta;
- processo pendente in Cassazione alla data del 19/12/2018 con contribuente vincitore in tutti i gradi di merito - stralcio di sanzioni e interessi + sconto del 95% sull'imposta.

Dichiarazione integrativa speciale - abolizione

Viene abrogata la dichiarazione integrativa speciale, prevista dall'originario art. 9 del DL 119/2018, la quale, al ricorrere di determinate condizioni ed entro soglie prestabilite, consentiva di sanare violazioni commesse nella compilazione delle dichiarazioni fiscali.

¹ v. Informativa CTL n. 1/2019

Sanatoria degli errori formali

Il nuovo articolo 9 del D.L. in commento introduce la possibilità di sanare le violazioni di obblighi o di adempimenti di natura formale, che non incidono sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, IVA, IRAP e altri tributi, versando un importo pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta e rimuovendo contestualmente la violazione.

Si deve trattare, in particolare, di violazioni commesse entro il 21/10/2018, non oggetto di atti di contestazione divenuti definitivi al 19/12/2018.

Gli importi dovuti sono da versare in due rate di pari importo, entro il 31/05/2019 e il 02/03/2020.

Definizione dei processi verbali di constatazione

Per effetto dell'art. 1 del D.L. 119/2018, è possibile aderire ai contenuti del processo verbale di constatazione se consegnato o notificato entro il 24.10.2018 a seguito di accessi o ispezioni presso la sede del contribuente.

Ai fini della definizione è necessario accettare per intero i rilievi, ottenendo quale beneficio lo stralcio delle sole sanzioni amministrative e degli interessi.

L'ambito di applicazione riguarda le imposte sui redditi, imposte sostitutive, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, IVA, IRAP, IVIE e IVAFE.

L'adesione avviene mediante dichiarazione da presentare entro il 31.5.2019, data in cui dovrà essere altresì versata la prima (o unica) rata. Il piano di dilazione prevede un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

* * *

NOVITA' IN MATERIA IVA E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Tardiva emissione delle fatture elettroniche - disapplicazione / riduzione delle sanzioni

Con l'art. 10 del D.L. fiscale si dispone che, fino al 30/06/2019 (i) non vengano applicate le sanzioni ex art. 6 D.Lgs. 471/97 qualora le fatture elettroniche vengano emesse oltre la data di effettuazione dell'operazione ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica di riferimento (mensile o trimestrale), ovvero (ii) si applichi una sanzione ridotta al 20% qualora la fattura venga emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica relativa al periodo successivo.

Fatturazione elettronica - ampliamento dei soggetti esonerati

Il D.L. fiscale amplia la platea dei soggetti esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica, aggiungendo ai contribuenti "minimi" e "forfetari" le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime forfetario di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, a patto che non abbiano

conseguito - dall'esercizio di attività commerciali - proventi superiori a 65.000 euro nel periodo d'imposta precedente.

Modifica dei termini di emissione delle fatture

Per effetto della modifica dell'art. 21 co. 4 del DPR 633/72, a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, a patto di dare evidenza di quest'ultima all'interno del documento.

Si precisa che tale disposizione ha effetto per la generalità delle fatture, non essendo circoscritta all'ambito della fatturazione elettronica.

Registrazione degli acquisti e diritto alla detrazione dell'IVA

In considerazione della definizione di nuovi termini per l'emissione delle fatture e dei tempi di ricezione della fattura elettronica, la quale potrebbe essere recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l'imposta diviene esigibile, si dispone la modifica dell'art. 1, co. 1, del DPR 100/98 a decorrere dal 24/10/2018.

Nello specifico, la nuova norma prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ad esclusione, tuttavia, dei documenti relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi

Viene introdotto, per i commercianti al minuto, l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Tale obbligo entra in vigore dal 1° luglio 2019 per i commercianti al minuto con volume d'affari superiore a 400.000 euro, mentre per la generalità degli stessi decorrerà dal 1° gennaio 2020.

Sono previste forme di sostegno per l'adeguamento tecnologico della strumentazione (contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, con soglia massima di spesa fissata per ogni strumento acquistato o adattato) in aggiunta a casi di esonero in relazione alla tipologia di attività svolta e al luogo di esercizio della stessa.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sostituiscono: (i) l'obbligo di certificazione delle operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale, (ii) l'obbligo di registrazione dei corrispettivi.

* * *

ULTERIORI NOVITÀ

Proroga bonus bebè

L'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebè"), già erogato dal 2015 al 2018, viene riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall'1/1/2019 al 31/12/2019.

Il bonus viene corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, ed è aumentato del 20% qualora si tratti di nascita o adozione di un figlio successivo al primo.

* * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com